



Comune di Albiate

Provincia di Monza e della Brianza

REGISTRO

SETTORE Polizia Locale

Ordinanza numero

19

Ordinanza n. 21 del 02/08/2017

SETTORE Polizia Locale

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI E ALBERI POSTI IN PROPRIETA' PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO COMUNALE DI ALBIATE IN APPLICAZIONE AL D.P.R. N.753/1980 E S.M.I.

IL SINDACO

- **VISTA** la richiesta di R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità Territoriale Milano Linee Nord – Via E. Breda n.28 Milano, pervenuta agli atti del protocollo comunale in data 13/07/2017 al n. 7376, con la quale si chiede emissione di ordinanza sindacale contingibile ed urgente diretta ad obbligare i privati confinanti con la sede ferroviaria a procedere al taglio di rami ed alberi, in considerazione dei gravi effetti che la caduta della vegetazione presente su aree non di proprietà RFI ma adiacenti alla linea ferroviaria potrebbe avere sul servizio ferroviario in occasione di eccezionali fenomeni metereologici, creando pertanto possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario;
- **VISTI** gli artt. 52 e 55 del D.P.R. n.573/1980 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” che prevedono in particolare: art. 52 “Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell’art.36. Art. 55 “ I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell’art.36”;
- **CONSIDERATI** i rischi di:
 - possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria , con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;

- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con al circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;
- **CONSIDERATO** pertanto che lungo il tracciato ferroviario, nell'ambito delle porzioni di territorio appartenenti alle proprietà private/pubbliche contigui alla tratta ferroviaria possono essere presenti alberi ed arbusti cagionanti, in condizioni metereologiche avverse, situazioni di pericolo ai sensi dei sopra citati artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980 e s.m.i.;
- **CONSIDERATO** che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono su proprietà private e/o fondi confinanti con le sede dei tracciati della ferrovia sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolo sopra indicate;
- **CONSIDERATA** l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire ed evitare gravi pericolo che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza alla luce anche delle previsioni metereologi che che prevedono temporali di forte intensità;
- **VISTO** l'art.54 del D.Lgs. 267/2000;
- **VISTA** la legge n.689/81 e successive modificazioni;

ORDINA

A tutti i proprietari, possessori, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati o di immobili con qualsiasi destinazione d'uso adiacenti alla sede ferroviaria in territorio comunale di Albiate, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, e nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici o ambientali esistenti ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nell'immediato o comunque nel più breve tempo possibile dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, di tagliare rami, arbusti e/o alberi insistenti sulla loro proprietà, posti a dimora difformemente rispetto ai disposti degli articoli 52 e v55 del D.P.R. 753/1980, sopra riportato, che in caso di caduta possano interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario.

DISPONE

Che la presente venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune di Albiate;
- trasmessa in copia alla Prefettura U.T.G. di Monza e della Brianza;
- trasmessa in copia al Comando Stazione Carabinieri di Carate Brianza, al Comando Polizia Provinciale di Monza Brianza ed al Servizio di Polizia Locale del Comune di Albiate;
- trasmessa in copia a RFI – Rete Ferroviaria Italiana – Via Breda n.28 Milano;
- divulgata mediante gli organi di stampa e informazione;

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art.32 L.689/81) e del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

Che, a norma della Legge 7 agosto 1990 n.241 come modificata dalla Legge n.15/2005 e dal D.L. 35/2005, avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR della Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune;

Albate 2 agosto 2017

IL SINDACO

Confalonieri Rag. Diego

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.)